



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili



Adempimenti, controlli e verifiche del Revisore dell'Ente Locale

Prof.ssa Maria Carmela Serluca

13 novembre 2025

ARGOMENTI

Analisi sull'attività del revisore nel triennio di incarico e focus di sintesi sui principali pareri

Le attività dell'Ente Locale in riferimento alle funzioni del revisore e i controlli da effettuare

I Revisori dei Conti degli enti locali:

- **esprimono pareri obbligatori preventivi** sui principali documenti di programmazione e gestione (DUP, PIAO, bilancio, variazioni, rendiconto);
- **verificano la coerenza economico-finanziaria** degli strumenti di programmazione e gestione;
- **assicurano la regolarità contabile, amministrativa e finanziaria;**
- **garantiscono la trasparenza e la sostenibilità** della gestione in ottica di equilibrio e responsabilità amministrativa.

Le funzioni: art. 239 Tuel

Le funzioni devono essere disciplinate nello Statuto o nel regolamento di contabilità dell'ente locale ai sensi dell'art. 239 del Tuel, comprendono i pareri richiesti dai principi contabile applicati 4/2 e 4/3 allegati al D. Lgs. n. 118 del 2011, da attestazioni, certificazioni e asseverazioni.

Si riassumono in una funzione di

➤ **COLLABORAZIONE** art. 239, comma 1 lett. a) e b) e comma 1 bis.

Riguarda l'attività di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare.

➤ **VIGILANZA** art. 239, co 1, lett c): vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

➤ **SEGNALAZIONE**: in caso di gravi irregolarità il revisore segnala i fatti al Consiglio dell'ente locale, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità.

➤ **CONTROLLO**: sugli atti di programmazione e di bilancio di previsione; sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. Controllo sugli organismi partecipati.

Le funzioni: art. 239 Tuel

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.... b) **pareri**, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1. strumenti di *programmazione economico-finanziaria*;
2. proposta di *bilancio di previsione*, *verifica degli equilibri* e *variazioni di bilancio* escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili;
3. modalità di *gestione dei servizi* e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4. proposte di ricorso *all'indebitamento*;
5. proposte di utilizzo di *strumenti di finanza innovativa*, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6. proposte di riconoscimento di *debiti fuori bilancio e transazioni*;
7. proposte di *regolamento* di contabilità, economato-provvedorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Funzione di collaborazione

L'organo di revisione deve esprimere **pareri** da sottoporre al **Consiglio** su atti fondamentali della gestione, ma anche altri pareri ad es. «parere su riaccertamento ordinario dei residui» prima dell'approvazione in **Giunta**


«con le modalità stabilite dal regolamento»

il regolamento deve stabilire entro quale termine l'Organo di revisione deve fornire il proprio parere.

Termine congruo e adeguato per l'espressione del parere

Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce una grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio e alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti.

PARERI SU TUTTI GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ENTE LOCALE



Funzione di collaborazione: DUP

Il Principio contabile sulla programmazione la definisce come un «**processo**» di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento (Punto 1 Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011).

Funzione di collaborazione: DUP

Documento Unico di Programmazione Art. 170 TUEL

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, ***il presupposto necessario*** di tutti gli altri documenti di programmazione.

È presentato dalla Giunta al Consiglio.

L'aggettivo «**UNICO**» chiarisce l'obiettivo del principio: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio e la successiva gestione

Funzione di collaborazione: DUP

L'organo di revisione deve verificare:

- La completezza del documento sulla base dei contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- La coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale
- La corretta definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica;
- L'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP:
 - Piano triennale delle opere pubbliche
 - Piano delle alienazioni e valorizzazione
 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione del fabbisogno del personale

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate *contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.*

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

PROCEDURA:

Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera del bilancio di previsione finanziario **relativa almeno al triennio successivo**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione
riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio successivo.

Il bilancio comprende **le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi** ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del Dlgs. 118/2011

Gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno ***natura autorizzatoria***

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Le previsioni di **Entrata** sono classificate in:

- **TITOLI** (fonte di provenienza)
 - **TIPOLOGIE** (natura delle entrate)  Unità di voto
 - **CATEGORIE** (tipologia della fonte; All. 13/2)
 - **CAPITOLI**
 - **ARTICOLI** (Eventualmente)
- 
- nel PEG


Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Titoli dell'entrata:

1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2. Trasferimenti correnti
3. Entrate extratributarie
4. Entrate in c/capitale
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie
6. Accensione prestiti
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9. Entrate per conto terzi e partite di giro

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Le previsioni di **Spesa** sono classificate in:

- **MISSIONI** (funzioni princip. e obiettivi strateg.)
 - **PROGRAMMI**
(aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi delle missioni)
 - **TITOLI**
 - **MACROAGGREGATI** (All. 14/1)
 - **CAPITOLI**
 - **ARTICOLI** (Eventualmente)
- 
- Unità di voto
- nel PEG

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Titoli della spesa:

1. Spese correnti
2. Spese in conto capitale
3. Spese per incremento di attività finanziarie
4. Rimborso di prestiti
5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7. Spese per conto terzi e partite di giro

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Classificazione della spesa per Missioni:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
50. Debito pubblico
99. Servizi per conto terzi

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

L'Organo di revisione deve verificare che lo schema del bilancio di previsione sia predisposto ed approvato dalla Giunta e che allo stesso siano allegati i seguenti documenti previsti dalla normativa.

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste, l'Organo di revisione, deve analizzare:

- a) la **previsione di entrate tributarie** in relazione alla manovra dell'ente ed ai limiti posti dalla legge, incluso il recupero dell'evasione tributaria;
- b) la previsione delle **entrate per i servizi pubblici** e in particolare dei servizi pubblici a domanda, incluse le entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada;
- c) la previsione delle **entrate da titoli edilizi**;
- d) la **previsione di spesa per il personale**, tenuto conto della programmazione del fabbisogno;
- e) la previsione di spesa per il **rimborso delle rate dei prestiti**;
- f) il rispetto dei **limiti di spesa** applicabili all'ente;
- g) le previsioni delle **spese di investimento**;
- h) il rispetto dei **vincoli per l'indebitamento**.

Funzione di collaborazione: Bilancio di previsione

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'Organo di revisione verifica:

- gli adempimenti in materia di **piano esecutivo di gestione** e delle performance, che deve essere adottato dalla Giunta entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione;
- gli adempimenti circa la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) nei termini e secondo le modalità previste dalla legge;
- nell'ipotesi di mancato invio dei dati alla Bdap nei termini, il rispetto del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale
- il rispetto degli obblighi di pubblicazione del bilancio di previsione e del PEG sul sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci dell'amministrazione trasparente.

L'Organo di revisione è altresì tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del bilancio di previsione, una relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte stessa (articolo 1, comma 166 e seguenti legge 266/2005).

Funzione di collaborazione: Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 193 TUEL

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio** di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del **permanere degli equilibri generali di bilancio** o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente i provvedimenti ivi indicati

Art. 175 c. 8 TUEL

Mediante la variazione di **assestamento generale**, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio** di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'Organo di revisione deve verificare che le previsioni di bilancio rispettino gli equilibri indicati dal comma 6 dell'articolo 162 del Tuel, rappresentati anche in un prospetto allegato al bilancio. Anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell'Organo di revisione.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio.

In caso di accertamento negativo:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Misure per la salvaguardia:

possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili **economie di spesa e tutte le entrate**, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili

altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Le misure straordinarie per la salvaguardia:

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile:

impiegare la quota libera del risultato di amministrazione

Il Comune può applicare l'eventuale avanzo libero per finanziare minori entrate o maggiori spese correnti solamente:

- in sede di salvaguardia
- previa dichiarazione dell'esistenza di uno squilibrio di bilancio non ripianabile con i mezzi ordinari.

Al di fuori di tali circostanze e durante tutto il resto dell'anno l'applicazione dell'avanzo libero è ammessa ai sensi dell'art. 187

Art. 187 comma 2 TUEL

La quota LIBERA del risultato di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art.193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Le misure straordinarie per la salvaguardia:

L'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali

In via del tutto eccezionale, gli enti possono, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, disporre l'incremento dei tributi con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La Risoluzione MEF n. 1/DF del 29 maggio 2017, ha esplicitato i presupposti imprescindibili verificati i quali gli Enti possono legittimamente avvalersi di tale misura straordinaria, ovvero:

- a) l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione e degli atti di riferimento;
- b) l'aumento delle aliquote, deve essere:

- giustificato da un reale pregiudizio per gli equilibri di bilancio,
- tale da non poter essere compensato con altre poste [ad esempio, non è possibile aumentare le tariffe della Tari in presenza di maggiori spese o minori entrate del Piano economico finanziario di non rilevante ammontare, semplicemente sul presupposto che non viene garantita l'integrale copertura dei costi del servizio];
- le aliquote possono essere aumentate solo per l'esercizio in corso e non anche per quelli successivi. Gli aumenti possono essere disposti unicamente per i prelievi non soggetti al blocco sancito dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015, ovvero Tari e contributo di sbarco.

Mancata adozione

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal entro il termine perentorio del 31 luglio è equiparata ad ogni effetto alla **mancata approvazione del bilancio di previsione** di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo (avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale)

Per questo, anche nel caso in cui non sia necessario assumere provvedimenti di salvaguardia, gli enti dovranno dare conto di aver effettuato la verifica, adottando un atto di riscontro negativo, attraverso il quale il Consiglio accerta il permanere degli equilibri.

Quando effettuare i controlli

I controlli devono obbligatoriamente essere effettuati prima del rilascio del parere alla verifica e alla salvaguardia degli equilibri che, per legge deve essere effettuati almeno una volta all'anno entro il 31 luglio di ciascun anno, a norma del comma 2 dell'art. 193 TUEL.

Nessuno vieta (anzi sarebbe auspicabile) che, soprattutto in particolari condizioni di incertezza e variabilità, possano essere effettuate delle verifiche più frequenti (anche ogni 3 mesi).

Il provvedimento di salvaguardia ed il relativo parere del revisore sono comunque obbligatori nelle seguenti ipotesi:

- 1) Disavanzo d'amministrazione accertato con il rendiconto dell'anno precedente;
- 2) Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio;
- 3) Gestione della competenza e dei residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo d'amministrazione

Chi deve effettuare i controlli?

Art 147 quinquies TUEL – *Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la **vigilanza dell'organo di revisione**, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

La deliberazione della Corte dei Conti n. 23/2013 - *“Si evidenziano, in proposito, gli adempimenti posti a carico del responsabile dei servizi finanziari degli enti locali e dei revisori dei conti, sottolineando l'esigenza di un coinvolgimento attivo nel controllo sugli equilibri finanziari anche da parte degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi”.*

Art. 193 – Art. 194

L'aggancio della delibera di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio

a quella di

salvaguardia degli equilibri

risponde all'evidente constatazione che i debiti fuori bilancio per la loro natura possono determinare gravi squilibri nel bilancio

Art. 194 TUEL: Debiti fuori bilancio

Con ***deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2***, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Finalità della delibera consiliare

1. **Giuscontabilistica:**

Assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio

2. **Garantista:**

Ai fini dell'accertamento delle responsabilità amministrativo-contabili

L'organo di revisione deve esprimere il parere sulla delibera di riconoscimento.

Questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione **dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti** (articolo 23, comma 5, della legge 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Funzione di collaborazione: Variazioni di bilancio

PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ

L'art. 175 del Tuel concede la possibilità di variare il bilancio di competenza e di cassa per ciascuno dei tre esercizi oggetto di previsione. La competenza a deliberare le variazioni spetta non solo al Consiglio, ma anche all'organo esecutivo e ai responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile del servizio finanziario.

Il parere dell'Organo di revisione è necessario per le variazioni di competenza del Consiglio; per le variazioni di bilancio di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi non è previsto il parere, a meno che il parere non sia previsto dalle norme o dai principi contabili.

Funzione di collaborazione: Rendiconto di gestione

Art. 239, c. 1, l. d)

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del **rendiconto della gestione** e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e **comunque non inferiore a 20 giorni** decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

Documenti:

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende ***il conto del bilancio (art. 228 Tuel), il conto economico (art. 229 Tuel) e lo stato patrimoniale (art. 230 Tuel).***

Chi e quando:

Il rendiconto della gestione è deliberato entro il ***30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare***, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Sanzioni:

In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la ***procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.***

Funzione di collaborazione: Rendiconto di gestione

L'Organo di revisione deve verificare:

- il risultato della gestione di cassa, distinguendo anche la cassa vincolata, conciliato con il conto del tesoriere e con il conto presso la tesoreria provinciale;
- il risultato della gestione finanziaria di competenza (accertamenti di competenza meno impegni di competenza). Se il risultato è negativo occorre motivarne le cause;
- gli equilibri del bilancio di competenza a rendiconto distinti in parte corrente, parte capitale ed equilibrio finale;
- il risultato d'amministrazione e la sua corretta suddivisione, come richiesto dall'art.187 del Tuel;
- il superamento dei parametri strutturalmente deficitari;
- l'anticipazione di tesoreria e sull'utilizzo delle entrate vincolate;
- gli accantonamenti;
-

La razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica: Art. 20 TUSP

FINALITÀ:

l'individuazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, delle condizioni e i limiti per la costituzione di società, l'assunzione ed il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale, con l'effetto ultimo di **limitare i costi di tali organismi societari che gravano sulla finanza pubblica**

Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, **entro il 31 dicembre**, con proprio provvedimento:

- un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
- predispongono, ove ricorrono determinati presupposti, un **piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Funzione di vigilanza

l'Organo di revisione deve vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente

- all'acquisizione delle entrate,
- all'effettuazione delle spese,
- all'attività contrattuale,
- all'amministrazione dei beni,
- alla completezza della documentazione,
- agli adempimenti fiscali ed
- alla tenuta della contabilità.

Non compete all'Organo di revisione esprimere giudizio in merito alle scelte operate dall'ente locale nell'esercizio della propria autonomia, posto che le sezioni di controllo della Corte dei conti hanno affermato che *“spetta agli enti locali, nell'ampio margine della discrezionalità amministrativa, valutare i bisogni della collettività e concorrere al loro soddisfacimento in base alle risorse disponibili”*, nell'ottica della funzionale allocazione delle risorse.

Funzione di vigilanza: verifica di cassa art. 223 TUEL

L'Organo di revisione deve provvedere con **cadenza trimestrale**:

- alle verifiche ordinarie di cassa,
- alle verifiche della gestione del servizio di tesoreria e
- delle gestioni degli altri agenti contabili (economista, riscuotitori speciali, consegnatari, ecc.).

I controlli trimestrali hanno lo scopo di **conciliare il fondo di cassa al termine del trimestre, risultante dalle scritture contabili del tesoriere con quelle dell'ente locale**.

A tale fine, occorre verificare, con motivate tecniche di campionamento:

- **Mandati/reversali** emessi in conto competenza e residui
- operazioni da regolarizzare relativamente alle **reversali non incassate** e ai **mandati da pagare**, alle **riscossioni senza reversali** e ai **pagamenti senza mandati**
- operazioni di prelevamento dai conti correnti diversi dal conto di tesoreria secondo la periodicità prevista.

È necessario effettuare **la conciliazione** tra il saldo di tesoreria e i fondi presso la Banca d'Italia.

Occorre altresì procedere alla verifica della **cassa vincolata** e alla corrispondenza fra il saldo vincolato risultante all'ente locale e quello risultante presso la tesoreria.

Il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria deve essere attentamente monitorato dal revisore in quanto sintomo di criticità nella gestione finanziaria, solitamente nella riscossione delle entrate di competenza e dei residui attivi.

Funzione di vigilanza: acquisizione delle entrate

L’Organo di revisione deve effettuare controlli, anche “a campione”, mirati al riscontro della **regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate** in conformità alle disposizioni di legge, dei principi contabili e alle norme regolamentari, verificando che *l’attività di accertamento delle singole entrate venga effettuata correttamente nei tempi e nei modi previsti e monitorando l’andamento complessivo delle entrate al fine degli equilibri complessivi del bilancio.*

Funzione di vigilanza: effettuazione delle spese

Il controllo da parte dell'Organo di revisione, anche “a campione”, degli atti di impegno deve essere teso a verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

- presenza degli **elementi** dell'impegno (obbligazione giuridicamente perfezionata, ragione del debito, somma da pagare, soggetto/i creditore/i) o della prenotazione nel caso di opere pubbliche;
- **esigibilità** dell'obbligazione giuridica e l'indicazione dell'esercizio di perfezionamento;
- cronoprogramma nel caso di spese imputate agli esercizi successivi;
- presenza di **idonea documentazione** trasmessa del responsabile del procedimento al responsabile del servizio finanziario;
- indicazione degli accertamenti di entrata che finanziano la spesa per gli investimenti;
- presenza degli effetti economico-patrimoniali;
- **corretta imputazione** al bilancio;
- rispetto della **normativa fiscale**.

Funzione di vigilanza: ipotesi di irregolarità

L'attività di vigilanza è tesa a riscontrare eventuali irregolarità che, se gravi, nello spirito di leale collaborazione, vanno segnalate *al Consiglio dell'ente locale* con *contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali* ove si configurano ipotesi di responsabilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresentano irregolarità:

- l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- la mancata informazione sull'esistenza dei debiti fuori bilancio o di passività potenziali e probabili;
- i riconoscimenti di debiti di bilancio senza effettiva copertura;
- la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza;
- l'esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno;
- l'irregolare tenuta della contabilità;
- la mancanza di pareri sugli atti amministrativi;
- l'utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti;
- la mancata resa del conto degli agenti contabili;
- la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione.